

Parliamo di ... LIBRO UNICO DEL LAVORO (L.U.L.)

DEFINIZIONE

Il Libro Unico del Lavoro (LUL) è il documento che sostituisce i vecchi libri obbligatori in materia di lavoro (libro matricola e libri paga), ed è costituito da due elementi:

- le presenze del lavoratore
- il prospetto paga

CARATTERISTICHE

Nel LUL devono essere registrati i dati anagrafici, retributivi e contributivi riferiti a tutti i:

- Lavoratori subordinati
- Collaboratori coordinati e continuativi
- Lavoratori somministrati

Il LUL deve inoltre contenere il calendario delle presenze in cui devono essere registrate, per ogni giorno:

- il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato
- le ore di straordinario
- le eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite
- le ferie
- i riposi

Il datore di lavoro può istituire e tenere il LUL personalmente, oppure affidarne la tenuta al Consulente del Lavoro.

Si ha l'obbligo di conservare il LUL per la durata di 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003).

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSIONI

I soggetti obbligati alla tenuta del Libro Unico sono tutti i datori di lavoro privati e pubblici.

Unica eccezione è per il lavoro domestico, che prevede solo la predisposizione del prospetto paga.

SANZIONI

Il datore di lavoro che omette l'istituzione o la tenuta del LUL può incorrere ad una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.500,00.

L'azienda che non esibisce il LUL agli organi di vigilanza, qualora gli stessi lo richiedano, può incorrere ad una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00.

Per la mancata conservazione per il tempo stabilito dalla legge, il datore di lavoro può incorrere ad una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00.

Qualora il datore di lavoro **tardi** nella compilazione del LUL (termine ultimo per la stampa è l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di paga di riferimento) può incorrere ad una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00.

Qualora invece il datore di lavoro **ometta la registrazione del LUL** o faccia una **infedele registrazione dello stesso**, può incorrere ad una sanzione amministrativa che varia a seconda del numero dei dipendenti:

- Se si riferisce a più di 5 lavoratori o a un periodo superiore a sei mesi da euro 500,00 a euro 3.000,00;
- Se si riferisce a più di 10 lavoratori o ad un periodo superiore a 12 mesi da euro 1.000,00 a euro 6.000,00

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.L. 112/08 (art. 39 e 40), convertito in L. 133/08 -

Per eventuali ulteriori informazioni scrivere a: paghe@studio-associato.info

Predisposto da: dott.ssa Michela Braggio il 12/01/2018

IL PRESENTE DOCUMENTO HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE